



COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

Via Nuova, 87 - 35040 Vighizzolo d'Este (PD)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO ASSISTENZIALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 25/07/2022

INDICE:

- **TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE:**

- CAPO I - *Disposizioni generali;*

- **TITOLO II - CONTRIBUTI ECONOMICI:**

- CAPO I - *Contributi economici straordinari a persone bisognose;*
- CAPO II - *Contributi per ricoveri residenziali o semiresidenziali di persone in struttura;*

- **TITOLO III - INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI:**

- CAPO I - *Contributi spese rette istituti per minori, e per affidamenti familiari;*

- **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.**

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per la gestione, l'erogazione e i criteri di accesso alle seguenti prestazioni:

- Contributi economici straordinari a persone bisognose;
- Integrazione delle rette dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e adulti disabili;
- Contributi spese rette istituti per minori, e per affidamenti familiari.

Art. 2

Finalità

Il Comune di Vighizzolo D'Este intende promuovere gli interventi sopra elencati per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, l'adeguata assistenza e prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, così come previsto dalla Legge 328/2000 e dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 3

Destinatari degli interventi

Possono accedere alle prestazioni sociali agevolate:

- I cittadini italiani residenti nel Comune di Vighizzolo D'Este;
- I cittadini stranieri in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, residenti nel Comune di Vighizzolo D'Este.

Art.4

Attivazione degli interventi

L'accesso ai servizi avviene attraverso presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato o, in caso di persone minori o incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, oppure ancora dall'Amministratore di Sostegno qualora il decreto di nomina precisi la sua funzione di rappresentanza.

Trattandosi di prestazioni sociali agevolate la domanda dovrà, a seconda dei casi, essere corredata dall'attestazione ISEE come specificato dal D. Lgs. 159/2013 il quale afferma che l'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni.

Il Comune ha inoltre la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso ai servizi, il Comune predispose appositi moduli per la presentazione delle domande. Il modulo contiene l'informativa sulla privacy e l'avvertenza che l'ufficio incaricato ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità dell'autodichiarazione.

La domanda debitamente sottoscritta, e corredata dalla documentazione necessaria, è ricevuta dal Comune il quale rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e contestualmente comunica all'interessato l'avvio del procedimento.

La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene dalla ricezione della domanda.

Il beneficiario del contributo sottoscriverà con il Comune un “patto” per lo svolgimento di un servizio civico, con i presupposti e le condizioni che saranno disciplinate dalla Giunta Comunale con propria delibera.

Art.5

Istruttoria e valutazione del bisogno

Il servizio attiva l'istruttoria, avvalendosi degli strumenti del Servizio Sociale Professionale (colloquio, visite, indagine socio/economica), ai fini della valutazione dello stato di bisogno. Possono costituire oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- la condizione personale dell'interessato;
- la situazione familiare;
- il contesto abitativo e sociale;
- la situazione lavorativa;
- la capacità economica;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- la disponibilità di risorse di rete;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto.

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di accoglimento o diniego e, qualora ritenuto necessario, con la predisposizione di un programma di intervento oppure con la proposta di non ammissione al servizio per mancanza di requisiti o perché si ritiene attivabile un diverso tipo di intervento o per mancata adesione da parte dell'utente.

Il programma di intervento definisce:

La concessione o il diniego dell'attivazione del servizio è disposta, su proposta dell'ufficio servizi sociali, dal Responsabile del servizio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

In caso di provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato anche i termini e le modalità per esperire ricorso.

Eventuali revoche o variazioni al programma di intervento stabilite dal servizio dovranno essere comunicate per iscritto all'interessato.

Qualora l'utente intenda cessare o modificare l'intervento dovrà formulare richiesta scritta all'ente.

Si precisa infine che l'indagine sulla valutazione del bisogno potrà essere promossa Comune e dal Servizio Sociale Professionale più volte durante la durata del progetto o nel corso dell'attivazione del contributo al fine di accertare la sussistenza dello stato di bisogno.

Art. 6

Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione dall'erogazione della prestazione, le sotto elencate situazioni:

- la perdita dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione;
- la mancata adesione al progetto di presa in carico elaborato dall'assistente sociale;
- la mancata presentazione dell'ISEE o di altra documentazione richiesta dall'ufficio qualora la causa sia imputabile ad inerzia del richiedente o per ingiustificati motivi, sia che si tratti della fase di attivazione del contributo, sia che si tratti di accertamento della sussistenza dello stato di bisogno.

In caso di erogazione di contributi economici costituiscono altresì motivo di esclusione:

- il miglioramento della situazione economica del beneficiario e del nucleo;
- il rifiuto di proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente il contributo, in mancanza di adeguata motivazione, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente, quale ad esempio l'uso

dei risparmi sotto qualsiasi forma (depositi bancari, titoli di stato, ecc.).

Art. 7

Parenti chiamati alla compartecipazione

I servizi sociali informano i richiedenti le prestazioni sociali agevolate della possibilità che la normativa vigente attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti a compartecipare. L'ufficio servizi sociali convoca i parenti chiamati alla compartecipazione dalla normativa vigente per valutare un loro possibile coinvolgimento nei progetti assistenziali.

Art. 8

Indicatore della situazione economica (ISEE)

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della condizione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE è calcolato con le modalità previste dal D.P.C.M 5 Dicembre 2013 n. 159 e costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera m, della Costituzione Italiana. Resta ferma la prerogativa del Comune di prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

Nel caso in cui per fruire di una prestazione sia necessario presentare l'attestazione ISEE ed il cittadino fruitore non adempia a tale obbligo, il Comune rigetterà la domanda.

Art. 9

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvi i casi previsti dall'art. 3 comma 3 del D.P.C.M 5 Dicembre 2013 n. 159.
3. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare con il quale convive.
4. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
5. Per le prestazioni sociali rivolte ai minorenni il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo del figlio, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 7 comma 1 del DPR 5 Dicembre 2013 n. 159.
6. In caso di prestazioni per cui sia necessario l'ISEE SOCIO SANITARIO è prevista la facoltà di scegliere un nucleo ristretto. Nel caso di prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo il nucleo è formato da tutti i figli conviventi e non, anche non fiscalmente a carico, per i quali viene calcolata una componente aggiuntiva che viene aggiunta all'ISEE del beneficiario, salvo che il figlio sia disabile o non autosufficiente o sia estraneo nei rapporti affettivi ed economici.

Art. 10

Controlli

L'ufficio servizi sociali può effettuare i controlli necessari sulle informazioni rese dal dichiarante avvalendosi degli archivi in proprio possesso ovvero di altri enti pubblici. I controlli verranno effettuati a campione tenendo conto della quantità dei procedimenti, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.

Sono altresì previsti controlli, anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, nel caso si rilevi una discrepanza tra quanto autodichiarato e il tenore di vita del richiedente.

Gli uffici possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Qualora dall'esito delle verifiche emergano elementi di non veridicità è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare entro 10 giorni eventuali controdeduzioni, volte a fornire esaustive giustificazioni.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni non adeguatamente motivate il Responsabile del Servizio sospende la prestazione e pone in essere tutte le misure necessarie per recuperare gli eventuali benefici già erogati. Provvede altresì ad informare l'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui l'INPS comunichi un ISEE difforme rispetto a quanto dichiarato nella DSU l'ufficio procede a richiedere all'interessato, per iscritto, la presentazione di una nuova attestazione ISEE, pena l'esclusione o la mancata attivazione del servizio.

È fatta salva la stipula di protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

TITOLO II

CONTRIBUTI ECONOMICI

CAPO I

Contributi economici straordinari a persone bisognose

Art. 11

Oggetto e svolgimento dell'intervento

Il presente capo disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione di contributi economici straordinari, per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché alla Legge n. 328 del 8 Novembre 2000 assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla prevenzione, al superamento ed alla riduzione delle condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito.

Art. 12

Contributi economici straordinari

Per contributi straordinari si intendono quelle erogazioni economiche necessarie a far fronte a situazioni imprevedute ed eccezionali, che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona.

Tali prestazioni sono erogate di norma per le seguenti finalità, consideratemeramente indicative e non esaustive:

- spese per trasloco, caparra per contratto di locazione e rimpatrio nel paese d'origine;
- acquisti di beni e servizi di prima necessità;
- spese relative all'accudimento dei figli;
- spese per situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali;
- spese sanitarie;
- pagamento di utenze;
- sostegno spese per affitto.

Non sono da considerarsi contributi economici straordinari le forme di sostegno attivate dall'ordinamento giuridico nazionale e dalla legislazione sociale.

L'erogazione di contributi economici straordinari è infatti subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per le medesime finalità, fatto salvo che il finanziamento risulti insufficiente rispetto alla necessità. Gli interventi possono comprendere altresì riduzioni o esenzioni dai costi dei servizi erogati dall'ente come ad esempio trasporto e mensa scolastica.

L'entità dell'intervento è quantificata su proposta del servizio, avuto riguardo anche alle risorse di bilancio finalizzate a tali interventi.

Art. 13

Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

In particolare tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà contingenti dei singoli e delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art.14

Soggetti beneficiari

Sono possibili destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale a rischio di emarginazione. Vengono considerati a rischio di emarginazione i singoli o i nuclei familiari in situazione di grave e comprovato disagio sociale, valutato dall'Ufficio Servizi Sociali, sentiti altri operatori della rete dei servizi socio-sanitari e altri soggetti, anche del privato sociale.

Rientrano in tale ipotesi i soggetti che si trovino nelle situazioni sotto indicate:

- mutamento repentino da una situazione di stabilità socio – economica - familiare ad una di grave dissesto;
- perdurare di condizioni socio - economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo e nell'ambito della quale è necessario provvedere alla protezione dei soggetti deboli;
- condizioni di emarginazione sociale determinata da cause soggettive e/o da fattori oggettivi che richiedano, un periodo di presa in carico dei soggetti, ai fini della soddisfazione dei bisogni primari, e per rendere gli stessi in grado di superare la situazione critica.

In particolare hanno diritto a richiedere il contributo economico straordinario chi:

- Presenta un valore ISEE mensile uguale o inferiore alla pensione minima INPS definita annualmente;
- Possiede un patrimonio mobiliare non sufficiente a risolvere completamente la situazione di emergenza;
- Aderisce al progetto personalizzato di intervento.

Per queste persone l'Assistente Sociale elabora un progetto, finalizzato alla prevenzione, al recupero e al superamento della fase critica per sviluppare l'autonomia della persona o del nucleo assistito. Il contributo straordinario è uno strumento all'interno di un progetto finalizzato prioritariamente alla tutela e, per quanto possibile, al recupero ed alla attivazione delle risorse proprie del nucleo e/o del singolo o al mantenimento di una situazione di equilibrio in considerazione delle potenzialità dell'utente e/o del nucleo familiare.

Art.15

Priorità di accesso all'intervento

Verrà data priorità ai soggetti che rientrano nella seguente casistica:

1. nuclei familiari con minori a carico;
2. persone ultrasessantacinquenni o in età pensionabile;
3. persone con invalidità permanente pari al 100%, dovuta ad handicap o malattia grave documentabile, riconosciuta dall'ente competente, che non consenta percorsi di inserimento lavorativo protetti (vedi L.68/99);
4. persone che si trovino in condizioni di vita marginali (es. persone senza fissa dimora), oppure

persone che si trovino in grave difficoltà di carattere socio - economico e/o psico- fisico, con tratti di cronicità.

Art.16

Entità e caratteristiche del contributo straordinario

L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale professionale sulla base della situazione contingente, nella misura strettamente necessario a superare la situazione di bisogno.

Tale intervento ha carattere squisitamente eccezionale e non dà luogo a erogazioni continuative di contributi economici.

Il contributo potrà essere erogato direttamente all'interessato o ad un soggetto terzo salvo apposita indicazione nella fase istruttoria della domanda, la quale dovrà essere condivisa e motivata all'Ufficio Servizi Sociali.

Art.17

Procedura per l'accesso all'intervento

Per richiedere il contributo economico straordinario sarà necessario presentare presso questo Comune apposito modulo di richiesta allegandovi:

- Carta d'identità del richiedente;
- Attestazione ISEE valida per l'anno in corso;
- Estratto conto del mese precedente alla presentazione della domanda relativo a tutti i membri del nucleo familiare;
- Codice IBAN relativo al Conto Corrente in cui si desidera ricevere il contributo.

Sono a questo punto demandate al Servizio Sociale Professionale le procedure di indagine relative all'aggiornamento dello stato di bisogno. L' suddetta indagine produrrà una relazione sociale che sarà allegata all'istanza avanzata dal cittadino. Il fascicolo sarà infine presentato in sede di Riunione di Giunta Comunale dove quest'ultima, presa in considerazione la domanda e presa in esame la disponibilità di bilancio, accoglierà o negherà il contributo con apposita Deliberazione di Giunta Comunale. In caso di rigetto sarà comunicato al richiedente l'esito in forma scritta e motivata. In caso di accoglimento della domanda l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a redigere apposita Determinazione.

Art.18

Situazione di emergenza

Il Sindaco può autorizzare, in situazione di grave necessità ed urgenza, e anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 3, la concessione di un contributo straordinario finalizzato all'acquisto di generi alimentari e beni o servizi di prima necessità, a persone che si trovino nel territorio comunale e siano sprovviste di qualsiasi mezzo di sostentamento o ospitalità. Tali contributi possono essere erogati per una sola volta all'anno alla stessa persona o allo stesso nucleo familiare. L'importo del contributo è deliberato dalla Giunta Comunale sulla base del parere tecnico dell'ufficio servizi sociali e presa in esame la disponibilità di bilancio.

CAPO II

Contributi per ricoveri residenziali o semiresidenziali di persone in struttura

Art. 19

Oggetto e finalità dell'intervento

L'inserimento in strutture residenziali o semi residenziali di persone ultrasessantacinquenni non

autosufficienti e di persone con particolari condizioni psico fisiche è previsto per coloro che non sono in grado di condurre una vita autonoma e si trovano nella necessità di usufruire di tali servizi per rispondere a specifiche esigenze non risolvibili presso le proprie abitazioni. Il progetto di inserimento deve avvenire come ultima soluzione, una volta accertata l'impossibilità di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita. Tale progetto viene definito in sede di UVMD.

Per integrazione della retta si intende l'intervento di natura economica erogato dal Comune a favore di persone inserite in struttura che non riescano a far fronte al pagamento della retta con il proprio patrimonio (redditi, patrimonio immobiliare e mobiliare) e che non possono in nessun modo contare sul sostegno e la partecipazione di una rete familiare. Il contributo del Comune potrà coprire interamente e in parte la quota sociale a carico del cittadino.

Art. 20

Soggetti Beneficiari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta sono persone residenti nel Comune di Vighizzolo D'Este prive di adeguato sostegno familiare e con un livello di compromissione funzionale valutato dall'UVMD tale da non consentire, o consentire solo in parte, la permanenza a domicilio.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta dei servizi residenziali e semiresidenziali è l'accertata incapacità economica di sostenere gli oneri della retta, anche considerata la compartecipazione dei soggetti chiamati a compartecipare sulla base della normativa vigente e sempre nel rispetto dei limiti delle loro possibilità. Accedono infatti alla valutazione gli utenti con valore Isee inferiore al limite stabilito annualmente con Delibera di Giunta Comunale, ove la Giunta Comunale non assuma diverse determinazioni, resta fermo il valore stabilito per l'anno precedente.

Art. 21

Determinazione del contributo comunale

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare il richiedente con il concorso delle sue disponibilità finanziarie costituite da redditi da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" equivalente al 25% della pensione minima INPS corrisposta per 12 mensilità.

L'ufficio procede a richiedere l'attestazione ISEE, nonché qualsiasi altra documentazione e informazione volta a determinare la situazione reddituale del richiedente.

La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente potrà essere assunta dal Comune, fatto salvo il coinvolgimento dei parenti chiamati alla compartecipazione.

Art. 22

Procedura per l'accesso all'intervento

Per richiedere l'integrazione della retta alberghiera sarà necessario presentare presso questo Comune apposito modulo di richiesta allegandovi:

- Carta d'identità del richiedente;
- Attestazione ISEE valida per l'anno in corso. Per questa misura può essere presentato ISEE SOCIO-SANITARIO che consente di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario composta solo dal beneficiario, dal coniuge e dai figli. Nel caso di persona disabile maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto esclusivamente dal beneficiario disabile. Nel caso di prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo il nucleo è formato da tutti i figli conviventi e non, anche non fiscalmente a carico, per i quali viene calcolata una componente aggiuntiva che viene aggiunta all'ISEE del beneficiario, salvo che il figlio sia disabile o non autosufficiente o sia estraneo nei rapporti affettivi ed economici.

- Indicazione dei redditi netti del richiedente.

Sono a questo punto demandate al Servizio Sociale Professionale le procedure di indagine relative all'aggiornamento dello stato di bisogno. La suddetta indagine produrrà una relazione sociale che sarà allegata all'istanza avanzata dal cittadino. Il fascicolo sarà infine presentato in sede di Riunione di Giunta Comunale dove quest'ultima, presa in considerazione la domanda e presa in esame, accoglierà o negherà il contributo con apposita Deliberazione di Giunta Comunale. In caso di rigetto sarà comunicato al richiedente l'esito in forma scritta e motivata. In caso di accoglimento della domanda l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a redigere apposita Determinazione.

TITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

CAPO I

Contributi spese rette istituti per minori, e per affidamenti familiari

Art. 23

Oggetto e Finalità

Il Comune di Vighizzolo D'Este intende garantire a tutti i minori che si trovano in situazioni di disagio all'interno del proprio nucleo familiare, la possibilità di ricevere educazione, istruzione e mantenimento, tali da garantire un adeguato sviluppo psico-fisico. Gli interventi attuabili sono l'affido familiare e l'inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali di minori che nella propria famiglia di origine si trovino in una situazione di grave pregiudizio. I progetti vengono definiti in sede di UVMD.

Art. 24

Soggetti Beneficiari

Gli interventi del comune avranno riguardo a

- famiglie in stato di bisogno, prive di sostegno e di appoggi familiari e parentali;
- famiglie con problemi legati a malattie psico-fisiche (handicap, limitatezza mentale, patologie psichiatriche, alcolismo, tossicodipendenza) o dove è presente un solo genitore (divorzio, separazione, vedovanza, ragazze madri), che non siano in grado di seguire in modo adeguato i minori nel loro sviluppo evolutivo e di garantire il benessere psico-fisico, nonché educativo culturale,
- famiglie in cui sia stata accertata o denunciata situazione di violenza.

Art.25

Tipologie di affido

L'affido può essere disposto in forma consensuale o in forma giudiziale.

L'affido consensuale è disposto dal Responsabile dell'Area su proposta del servizio, previo consenso scritto dei genitori e della famiglia affidataria.

Il provvedimento è inviato al giudice tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo. Tale provvedimento non può superare la durata di 24 mesi.

L'affido giudiziale è disposto dall'autorità giudiziaria attraverso l'emanazione di apposito provvedimento ed è attuato dal Responsabile del servizio con propria determinazione.

Art. 26

Sostegno economico alle famiglie affidatarie

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della legge 149/2001 il comune corrisponde alla famiglia affidataria un

contributo mensile a sostegno delle spese sostenute per il mantenimento del minore.

I contributi sono concessi dal Responsabile del servizio con propria determinazione nel rispetto della DGR n. 674/2008.

Il comune può chiedere il rimborso di quanto erogato alla famiglia di origine o alla Regione Veneto.

Art. 27

Inserimento in strutture residenziali

L'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali può essere disposto in forma consensuale o giudiziale.

L'inserimento consensuale è disposto dal Responsabile dell'Area su proposta del servizio, previo consenso scritto dei genitori.

L'inserimento giudiziale è disposto dall'autorità giudiziaria attraverso l'emanazione di apposito provvedimento.

Nel caso in cui l'inserimento sia disposto dall'autorità giudiziaria il costo della retta è a carico del comune, salvo che il decreto non disponga diversamente.

Nel caso di inserimento consensuale il comune assume l'onere del pagamento della retta prevedendo la compartecipazione al costo da parte della famiglia di origine la cui capacità contributiva viene valutata dal servizio. I contributi sono concessi dal Responsabile del servizio con propria determinazione.

Art 28

Affidi e inserimenti di natura consensuale

Nel caso in cui gli affidi e gli inserimenti in struttura di natura consensuale non siano previsti negli strumenti programmatici fondamentali di competenza del Consiglio o della Giunta (PEG e DUP) il Responsabile del Servizio chiede alla Giunta Comunale di adeguare gli stanziamenti di Bilancio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Abrogazione

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- Artt. 12,13 del Regolamento N. 2/2012 approvato con D.C.C. n. 14 del 24/09/2012 *“Regolamento Comunale per la concessione di contributi ad altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 12 della L. 241/1990”*.
- eventuali disposizioni in materia di prestazioni sociali agevolate attualmente in vigore in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.